

Messina, 15 maggio 2009

Carissimo Domenico,

*causa un guasto alla mia connessione con internet, solo oggi ho avuto la possibilità di leggere la tua graditissima e-mail di ieri .*

*Ho letto con attenzione la "Proposta di modifica al DM 686/96" e ho trovato degli spunti per fare dei rilievi . Non voglio apparire come un solone e questi appunti li faccio a te nella considerazione della sincera amicizia che ci lega; ugualmente, però, spero che essi possano esserti d'aiuto, se possibile, nel rivedere alcune cose di come sono state previste o scritte nella proposta . Se lo ritieni opportuno, utilizzale come meglio credi .*

*Passo ad elencare i punti critici da me rilevati :*

*- Art. 1, comma I°, punto a) = nella parte che specifica i "funghi destinati al commercio" si fa riferimento "agli Allegati I e II" ; anche se, per chi conosce le normative di merito, si può intuire che detti allegati sono quelli di cui al DPR 375/95, forse sarebbe bene questo specifico riferimento .*

*- Art. 1, comma I°, punto c) = forse sarebbe bene, per il volgo, chiarire la sigla USMAF .*

*- Art. 1, comma I°, punto e) = per quanto scritto non è ben chiaro se la consulenza, ai Pronto Soccorso o ai Centri Antiveleni, può essere attuata da un micologo (in generale), o se questa spetta solo al "micologo" delle ASL ; ciò anche considerando quanto scritto dopo, cioè "svolta esclusivamente nell'ambito del Servizio Sanitari Nazionale .*

*- Art. 2, comma III = Così come scritta, la norma appare poco chiara e scorrevole . Forse potrebbe scriversi così : "All'esame finale di cui al comma 1 sono ammessi anche coloro che abbiano partecipato, con finale attestato, ad un corso di alta formazione in micologia, a carattere permanente e ricorrente, di livello universitario e il cui programma didattico sia comprensivo delle materie definite nell'allegato A1 e di una parte pratica equivalente a quella prevista dall'art. 4, comma IV .*

*- Art. 5, comma III, punto c) = torno a discutere sulla difficoltà di poter stabilire, per le specie fungine, la "commestibilità" o la "tossicità" . Considerate tali difficoltà, notando la specifica scritta, inserita alla fine di detto punto, quale è : "abbiano considerato specie tossiche nel novero delle specie commestibili", mi sembra questa una indicazione molto generica e, pertanto, credo che andrebbe meglio specificata . Questa specifica potrebbe essere fatta, magari, inserendo una "lista delle specie tossico/velenose" che devono essere assolutamente riconosciute e determinate .*

*- Art. 5, comma V = forse, considerando le dimenticanze o le inadempienze che molte Regioni mettono nei doveri che normative impongono, sarebbe meglio aggiungere che i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo devono essere comunicate, alle previste strutture nazionali, "entro un mese dalla fine di un corso" .*

*- Art. 6, comma II, punto b) = nelle "attività d'aggiornamento, previste in questo punto, si conclude con l'indicazione "che ottengano l'accreditamento ECM" . Questa indicazione mi sembra troppo restrittiva ; ciò nella considerazione che, sia le attività previste sia chi li organizza, spesso non hanno avuto la necessità di richiedere e di ottenere un accreditamento ECM; malgrado ciò, sono ugualmente di alto valore scientifico/formativo e una loro valutazione in tal senso la si può benissimo fare dai*

parametri di riferimento . D'altra parte, questa indicazione credo che vada in contrasto con quanto scritto nel successivo comma IV quando si detta che "la frequenza ai corsi d'aggiornamento" deve essere documentata "o con Attestato di frequenza o da credito ECM" .

- Art. 6, comma V = viene dettata la norma che "Dopo quattro anni..." . L'interrogativo, non chiarito nella norma, è il seguente : da quando deve essere conteggiato detto periodo ? Se il conteggio deve prevedersi dalla data nella quale la persona ha conseguito il titolo di micologo, come deve essere fatto per chi è in possesso del titolo da molti anni ?

Ti chiedo ancora scusa se mi permetto di entrare nel merito dell'emanazione di normative di legge, ma credo che l'esperienza maturata in merito (ho redatto una corposa legislazione, su tematiche della micologia pratica, in tempi antecedenti alla prima Legge italiana – la 352/93; ho partecipato alla ristretta commissione nazionale che ha redatto il "disegno di legge" da cui è scaturita la precitata Legge ; sono stato l'autore, e ne ho fatto personale arringa nell'audizione della specifica Commissione del Senato, delle motivazioni dalle quali discendevano le norme previste in detto "disegno di legge"; ho scritto e firmato, quale Presidente della specifica Commissione della Confederazione Europea di Micologia Mediterranea, la lettera di protesta, inviata al Capo dello Stato Italiano ed ai Ministri interessati, a seguito dell'obbrobrioso elenco di "specie fungine" inserite nell'elenco di cui all'Allegato I del DPR 376/95) possa permettermi di rilevare alcune cose che, se male scritte o non previste nelle norme che si emanano, creano successive in applicazione o cattive interpretazioni .

Il materiale che ho appena citato (legislazione sulla micologia pratica, note discusse in Commissione Senato, lettera di protesta per lista specie fungine, ed altro), se ti interessa, te lo darò personalmente il prossimo martedì 26 (sperando che mi chiamerai per un sempre gradito e piacevole incontro, anche se di pochi minuti !)

Scrivimi o telefonami per qualsiasi bisogno . Un arrivederci a presto

tu

vincenzo visalli